



Repubblica italiana del. n. 55/2013/PAR

La Corte dei conti

in

Sezione regionale di controllo

per l'Abruzzo

nella Camera di consiglio del 20 giugno 2013

composta dai Magistrati:

Lucilla VALENTE	Presidente f.f.
Giovanni MOCCI	Consigliere
Nicola DI GIANNANTONIO	Consigliere (relatore)
Andrea BALDANZA	Consigliere

visto l'art. 100, comma 2 della Costituzione;

visto il T.U. delle leggi sull'ordinamento della Corte dei conti,
approvato con R.D. 12 luglio 1934, n. 1214 e le successive modificazioni
ed integrazioni;

vista la legge 14 gennaio 1994 n. 20, il decreto-legge 23 ottobre
1996, n. 543, convertito dalla legge 20 dicembre 1996, n. 639 e l'art. 27
della legge 24 novembre 2000, n. 340;

visto il Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di
controllo della Corte dei conti e successive modifiche ed integrazioni;

vista la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

vista la legge 5 giugno 2003, n. 131, relativa alle "*Disposizioni
per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge*

costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3”;

vista la delibera della Corte dei conti, Sezione delle Autonomie, del 4 giugno 2009, n. 9 recante *“Modifiche ed integrazioni degli indirizzi e criteri generali per l’esercizio dell’attività consultiva da parte delle Sezioni regionali di controllo”;*

vista la deliberazione della Corte dei conti, Sezione Riunite, del 26 marzo 2010, n. 8 recante *“Pronuncia di orientamento generale sull’attività consultiva”;*

vista la delibera della Corte dei conti, Sezione Riunite, del 21 ottobre e 8 novembre 2010, n. 54;

vista la deliberazione del 4 marzo 2013, n. 8/2013/INPR, con la quale la Sezione regionale di controllo per l’Abruzzo ha approvato il *“Programma di controllo per l’anno 2013”;*

vista l’ordinanza del 4 marzo 2013, n. 6/2013, e successive modificazioni ed integrazioni, di assegnazione ai Magistrati delle attività e dei compiti relativi alle varie aree di competenza della Sezione;

vista la nota del 6 maggio 2013 del Consiglio delle Autonomie Locali della Regione Abruzzo, pervenuta a questa Sezione in data 8 maggio 2013, prot. 1099, con la quale viene trasmessa una richiesta di parere del **Sindaco del Comune di Cansano (AQ)**;

vista l’ordinanza n. 26/2013 del 19 giugno 2013, con la quale il Presidente della Sezione ha deferito la questione all’esame collegiale;

udito il relatore, Cons. Nicola DI GIANNANTONIO;

FATTO

Il **Sindaco del Comune di Cansano (AQ)** con nota ricevuta in data 8 maggio 2013 ha presentato una richiesta di parere in merito alla rimborsabilità delle spese legali sostenute da un amministratore, assolto in sede penale con la formula "perché il fatto non sussiste", stante il contrasto giurisprudenziale esistente nella materia.

DIRITTO

Il quadro normativo di riferimento che riguarda le spese legali sostenute dagli amministratori locali, che sono stati eventualmente coinvolti in procedimenti giurisdizionali a loro carico anche se con esito assolutorio, non contempla disposizioni che obblighino espressamente il Comune al pagamento delle spese processuali sostenute dai medesimi, disposizioni al contrario esistenti solo per i dipendenti comunali (vedi art. 28 CCNL Comparto Regioni Autonomie locali 14.09.2000, trasposizione della norma originariamente prevista dall'art. 67 del DPR n. 268/1987).

Vi sono, tuttavia, in materia orientamenti giurisprudenziali contrastanti che se da una parte consentono l'estensione dell'art. 28 del citato CCNL anche all'operato degli amministratori e non solo ai dipendenti pubblici, dall'altra si discostano dal suddetto indirizzo ritenendo applicabile per *analogia legis* quanto previsto dall'art. 1720 del codice civile, ovvero del rapporto fondamentale esistente tra mandante e mandatario e l'obbligo del primo di risarcire le spese e i danni subiti dal secondo per l'espletamento dell'incarico ricevuto.

A sostegno della tesi della rimborsabilità delle spese legali in questione si possono citare a titolo di esempio la sentenza n. 787/2012 della Sezione Giurisdizionale della Corte dei Conti per la Regione Puglia, i pareri della Sezione Regionale di Controllo per la Lombardia n. 452/2011 e n. 86/2012, la sentenza della Corte di Cassazione, Sezione 1, n. 3408 del 12/02/2013.

Di contro, per la non rimborsabilità di dette spese si è pronunciata con una recente sentenza (n. 165 del 15 ottobre 2012) la Sezione Giurisdizionale della Corte dei Conti per la Regione Basilicata, non solo escludendo un'interpretazione estensiva della disciplina prevista per i dipendenti, ma ritenendo anche non ammissibile il ricorso al procedimento analogo e quindi all'art. 1720 del codice civile.

A conforto delle sue argomentazioni, quest'ultima sentenza richiama la sentenza della Corte Costituzionale n. 197/2000 che ha espressamente attribuito ad una scelta del legislatore la facoltà di stabilire per i dipendenti un trattamento diverso e di maggior favore rispetto a quello riservato agli amministratori.

Contraria alla tesi della rimborsabilità si è pronunciata altresì la giurisprudenza della Corte di Cassazione (Cassazione n. 10052/2010, n. 12645/2012, n. 2569/2011) nonché quella amministrativa (Consiglio di Stato n. 2242/2000).

In considerazione, pertanto, dei suesposti contrastanti orientamenti giurisprudenziali, anche interni alla Corte dei Conti, questa

Sezione avverte l'esigenza di pervenire ad una interpretazione unitaria della delicata questione sollevata dal Comune di Cansano (AQ).

PQM

Si rimette alle Sezioni Riunite la pronuncia sulla richiesta di parere pervenuta dal Comune di Cansano (allegata).

DISPONE

che copia della presente deliberazione, a cura della Segreteria, sia trasmessa al Presidente del Consiglio Comunale, al Sindaco del Comune medesimo ed al Presidente del Consiglio delle Autonomie Locali.

Così deliberato a L'Aquila, nella Camera di consiglio del 20 giugno 2013.

L'Estensore

f.to Nicola DI GIANNANTONIO

Il Presidente f.f.

f.to Lucilla VALENTE

Depositata in Segreteria il 21 giugno 2013

Il Funzionario

f.to Lorella Giammaria